REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Rilasciata ai sensi della legge regionale n. 25/2017

N.

Rilasciata da

il

a

Codice fiscale

MODALITÀ PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI FUNGHI

La ricerca dei funghi è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati.

Non è consentito riporre i funghi in borse di plastica.
È vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie.

MEMORANDUM

L'autorizzazione alla raccolta funghi epigei ha validità permanente su tutto il territorio regionale ed è soggetta al pagamento di un contributo annuale da versare alla Regione, agli Enti di decentramento regionale o alle Comunità di montaga a seconda dell'area in cui si intende effettuare la raccolta.

Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, della presente autorizzazione alla raccolta e della ricevuta del versamento del contributo.

Il titolare dell'autorizzazione può raccogliere non più di 3 kg di funghi al giorno, anche avvalendosi dei componenti del proprio nucleo famigliare in numero non superiore a due. Tale limite può essere superato solo se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE